

MODULARIO
DRL-VENEZIA

FAX

MOD L-2



*Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
VENEZIA

Campo S. Polo, 2171

Tel. 0412726411 - Fax 041 2726416 - cap 30125

e-mail: drl-Veneto@lavoro.gov.it

Prot. N° 8618

Allegati

Risposta alla nota n
del

**Oggetto: Sospensione lavorativa apprendisti per crisi
aziendale od occupazionale: adempimento
dell'obbligo di formazione.**

Venezia, 17 GIU 2009

ALLA REGIONE VENETO
DIREZIONE REGIONALE LAVORO
SERVIZIO ORIENTAMENTO,
FORMAZIONE CONTINUA E POLITICHE
DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
VIA TORINO, 105
30172 VENEZIA MESTRE
FAX: 041 2795948

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE LAVORO	
Data di arrivo	
Data registraz.	17 GIU. 2009
Prot. N.	330054/59.10
indice classificazione E.240.09.1	Pratica / Fascicolo

In riscontro alla nota prot. n. 230645/5910 E240.20.3B del 28.04.2009, relativa all'oggetto, si rappresenta che la Conferenza dei Dirigenti ha ritenuto che da una lettura congiunta degli artt. 19 D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito con modifiche in Legge 28.01.2009 n. 2, 49 d.lgs.vo 10.09.2003 n. 276 e 10 Legge 19.01.1955 n. 25, non possa considerarsi sospeso l'obbligo del datore di lavoro di far impartire la formazione all'apprendista durante il periodo di sospensione dell'attività per crisi aziendali od occupazionali.

Quanto sopra in considerazione del fatto che il rapporto di apprendistato è un contratto a causa mista, nel quale è coesistente non solo alla valida costituzione ma anche alla permanenza del rapporto sinallagmatico lo scambio della prestazione del lavoratore con la retribuzione e la formazione professionale e tenuto conto che l'art. 49, comma 5, lett. a), dispone che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto della previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda di almeno centoventi ore per anno, per l'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali, fatte salve le deroghe di cui ai commi 5 bis e 5 ter.

La Conferenza ha evidenziato che l'obbligo formativo, anche durante il periodo di sospensione dal lavoro per crisi aziendali od occupazionali, permane in capo al datore di lavoro, che dovrà organizzare l'attività in modo tale da far impartire la prevista formazione nell'arco dell'anno, tenendo conto delle relative modalità, in particolare:

- formazione interna od esterna;
- periodo formativo nel corso dell'anno/ periodo di sospensione dell'attività;
- ottenimento di finanziamenti pubblici.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Sandro ORLANDI)